



COMUNE DI CORBARA

Provincia di Salerno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

COPIA

ATTO DI DETERMINAZIONE

N° Progr. Serv. <u>57</u>	Data di assunzione <u>18-09-2025</u>	N° Prog. Gen. <u>500</u> del <u>18-09-2025</u>
---------------------------	--------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA
UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili e variabili di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025. Rettifica determinazione n. 29 del 03.06.2025

Premesso che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, e che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti sul contenimento della spesa;

Preso atto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL a valere per triennio 2019/2021, per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, che all'art. 8 ha confermato la disciplina preesistente inserita nel CCNL del 21.05.2018 relativa alla contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018;

Visto l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, e che annualmente si procede alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 80 del medesimo CCNL.

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 67 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come

“risorse decentrate stabili” e la seconda qualificata come “risorse decentrate variabili”, ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Precisato che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

Tenuto conto che, in base a quanto indicato dall'ARAN con il parere RAL087 del 05.06.2011 pubblicato nella Sezione “Orientamenti applicativi”, la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità;

Considerato che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte normativa e di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025, si rende necessario procedere ad una prima determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

Rilevato che il comma 1 del succitato art. 79 dispone che a decorrere dall'anno 2023 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;

Assunto, in particolare, che in base alle disposizioni contenute nel comma 1, lettera b), c) e d), del predetto art. 79, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle risorse così determinate:

- a) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;
- b) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 33, comma 2, della legge di conversione n. 58/2019;
- c) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

Rilevato che:

- > in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al fondo delle risorse stabili sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto della disciplina innanzi indicata nel periodo 2010/2014 e che nel periodo di riferimento non sono state effettuate decurtazioni del fondo, come si evince dalla Tabella 15 allegata al Conto Annuale per l'anno 2016, in quanto non si sono verificate le condizioni previste dalla citata disciplina;
- > in applicazione dell'art. 1, comma 236, della legge 28/12/2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015 ed è, comunque, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e che nell'anno 2016 il fondo delle risorse decentrate è stato decurtato per un importo di € 3.863,25, nel rispetto della citata disciplina;

Richiamato l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, il quale, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016, che risulta determinato in un importo pari ad € 100.672,20, al netto delle risorse neutre non soggette a riduzione;

Visto l'art. 11 e seguenti del CCNL 16/11/2022, che ha introdotto il nuovo Ordinamento professionale e un nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, mediante il quale si prevede un'articolazione in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, denominate, rispettivamente: Area degli Operatori (ex categoria A); Area degli Operatori esperti (ex categorie B e B.3); Area degli Istruttori (ex categoria C); Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D);

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del suddetto CCNL, gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 13 del CCNL 21.05.2018 in essere alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero al 1° aprile 2023, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione secondo la disciplina contenuta negli articoli 16 e seguenti del medesimo CCNL e proseguono fino a naturale scadenza;

Dato atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti sul tetto del salario accessorio imposto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha chiarito che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi all'*"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"*, come individuato dall'articolo 67 del CCNL del 16 novembre 2022 (attualmente art. 79 del CCNL 16.11.2022), all'*"ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative"*, dal 1° aprile da riferirsi agli incarichi di Elevata Qualificazione, con oneri a carico del bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022) e all'*"ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario"*, come individuate ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

Tenuto conto che, alla luce delle indicazioni della RGS innanzi richiamate, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è stato rideterminato, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e del parere MEF prot. 256170 del 13/12/2018, in un importo di € 100.672,20 e che, pertanto tale importo rappresenta il tetto del fondo da non superare a partire dall'anno 2017, dando atto che il predetto fondo relativo all'anno 2016 è comprensivo:

- Del fondo per il lavoro straordinario risulta costituito in un importo di € 2.495,96, in misura pari alle somme destinate a tali finalità anche negli anni precedenti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999;
- Del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l'area delle Elevate Qualificazioni, determinato in un importo di € 48.416,78 ai sensi dell'art. 17 del CCNL 16.11.2022;

Letto e Richiamato l'art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell'anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all'anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Ritenuto di confermare il limite del fondo delle risorse decentrate costituito nell'anno 2016, in quanto, in base alla disciplina contenuta nel DPCM del 17 marzo 2020 emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019, non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite per il mancato aumento della consistenza del personale in servizio rispetto al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;

Considerato che spetta all'organo politico di governo di valutare l'entità delle risorse del fondo per la parte definita "risorse variabili", individuandone la relativa copertura nell'ambito delle capacità finanziarie disponibili in bilancio, con particolare riferimento all'incremento delle risorse previste dall'art. 79 comma 2 –lettera c) – e comma 3 del CCNL del 16.11.2022;

Esaminata la proposta di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata per l'anno 2025, relativamente alle risorse decentrate stabili soggette ai limiti del trattamento accessorio, che viene quantificata in € 81.113,14, di cui un importo pari ad € 23.637,23 afferenti le risorse non soggette a riduzione, come si evince dalle tabelle di cui all'allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che, per quanto attiene alla determinazione delle risorse “neutre” non soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo di cui all’articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, si è tenuto conto:

- delle disposizioni contenute nell’art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base al quale le risorse previste dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l’anno 2016 destinate all’incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai predetti vincoli;
- della disciplina inserita nell’art. 79 del CCNL del 16.11.2022, secondo cui tale limite non si applica alle risorse correlate agli incrementi previsti con il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2019/2021, di cui al comma 1, lettere b), d) e quelle previste ai commi 1-bis e 3 del medesimo art. 79, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base a specifiche disposizioni di legge;
- del parere prot. n. 257831 del 18 dicembre 2018 reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, con il quale sono state indicate, in modo dettagliato, le risorse “neutre” non soggette ai vincoli sul contenimento della spesa per il salario accessorio in esame;

Richiamata la determinazione dell’area finanziaria n. 29 del 03.06.2025 ad oggetto “Costituzione del fondo risorse decentrate stabili e variabili di cui all’art. 79 del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2025”;

Preso atto del verbale di cui al prot n. 7947 del 16.09.2025 agli atti d’ufficio, con il quale si è chiesto di rivedere le voci inserite nella costituzione del fondo e in particolare le voci considerate al fine della verifica del limite per l’anno 2016 che determinano la decurtazione da operare;

Considerato che si è proceduto alla verifica delle voci inserite individuando e ricalcolando gli importi e rideterminando le decurtazioni da operare per applicazione dell’art 23 comma e del d lgs 75/20117 in € 22.748,82;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra illustrato, il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2025 deve essere ridotto ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, rideterminando il fondo delle risorse stabili in € 57.475,91 come rappresentato nelle tabelle di cui all’allegato “A”, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che l’ARAN, nella sua attività di collaborazione e assistenza alle amministrazioni pubbliche per la corretta applicazione dei contratti nazionali di lavoro:

- ⇒ Con l’orientamento applicativo RAL_1570 del 14.10.2014 ha chiarito che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:
 - a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e quelle programmate in sede di contrattazione decentrata integrativa per i successivi anni;
 - b) indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all’art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;
- ⇒ Con l’orientamento applicativo RAL_1714 del 28.10.2013 ha precisato che, nel caso di mancato rinnovo del CCDI, il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino

alla stipulazione di quello successivo, precisando che anche che il regime di prorogatio può, eventualmente, riguardare solo quegli istituti previsti e disciplinati (anche per ciò che riguarda l'entità dei compensi) direttamente dal CCNL vigente e che, quindi, potevano essere applicati in modo immediato ed automatico dal datore di lavoro (turno, reperibilità, ecc.).

Precisato che a seguito sottoscrizione in Delegazione Trattante dell'Ipotesi di CCDI di parte normativa e di parte economica, si procederà, nel rispetto delle disposizioni contenute al comma 7 dell'art. 8 del CCNL 16.11.2022, ad inviare la richiesta di parere al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Considerato che per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, è stato confermato lo stanziamento della somma utilizzata nell'anno precedente, pari ad € 2.495,96, nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 14 del CCNL 01.04.1999;

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2025/2027, approvato con deliberazione di C.C. n. 38 del 20/12/2024;

Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 109/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Richiamato il decreto sindacale n. 17 del 1.10.2024, con il quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, ha conferito alla scrivente l'incarico di responsabile del Settore Finanziario, competente nelle materie oggetto del presente atto, con attribuzione delle funzioni dirigenziali come definite dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità tra la scrivente e i destinatari dell'atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs N. 267/200 così come integrato e modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto innanzi rappresentato;

Visto il decreto legislativo N. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del *contratto decentrato integrativo di parte normativa* di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina contenuta negli articoli 79 e 80 del medesimo CCNL;
2. **Di approvare** la costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2025, relativamente alle risorse del fondo destinato alla CCDI anno 2025 in rettifica alla precedente determinazione n. 29 del 03.06.2025, quantificate in € 81.113,14, che si allega alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di stabilire** che sulla scorta di apposita verifica in ordine all'applicazione della disciplina:
 - ⇒ introdotta dal comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, il fondo delle risorse decentrate come rappresentato nel suddetto allegato “A” è stato ridotto tenuto conto del limite di norma nel rispetto della citata disciplina vincolistica per 22.748,82;
 - ⇒ contenuta nel DPCM del 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, non si sono realizzate le condizioni per portare in aumento il predetto limite per il mancato aumento della consistenza del personale in servizio rispetto al numero di dipendenti rilevato al 31 dicembre 2018;
4. **di dare atto** che una quota parte del fondo delle risorse stabili, come sopra costituito, di cui all'art. 80, comma 1, del CCNL del 16.11.2022, risulta già impegnata sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale, con specifico riferimento:
 - ad un importo pari ad € 10.644,64 destinato al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali storicizzate, ai sensi dell'art. 34 del CCNL del 22.01.2004;
 - ad un importo pari d € 4.302,14 destinato al finanziamento dell'indennità di comparto, come disciplinata dall'art. 33 del medesimo CCNL del 22.01.2004;
5. **di procedere** all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per € 31.917,54, oltre oneri riflessi e IRAP, al netto delle incentivazioni, per il finanziamento degli istituti contrattuali con carattere di stabilità e di certezza, previsto nei rispettivi capitoli del bilancio 2025;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretario comunale, Presidente della Delegazione trattante, alle OO.SS. Territoriali e alla RSU Aziendale.

7. **Di dare atto** che copia della presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio elettronico nei modi di legge per 15 giorni consecutivi e avrà immediata esecuzione ai sensi dell'art.151, comma 4 del TU delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, decreto legislativo N. 267/2000, nonché sul sito istituzionale del Comune di Lettere "Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Dirigenti amministrativi", mediante inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1 del decreto legislativo N. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Margherita De Simone

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Corbara, 18-09-2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Margherita De Simone

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Si attesta, altresì, la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151 T.u. N. 267/2000.

Corbara, 18-09-2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Margherita De Simone

=====

N. 790 REGISTRO ALBO PRETORIO

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Ente ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, per 15 giorni consecutivi.

Dal 18-09-2025 al 03-10-2025

IL RESPONSABILE
f.to Margherita De Simone